

Regolamento della Commissione Regionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso

Art. 1 – Istituzione

E' costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta (CET), la Commissione regionale per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso.

Art. 2 – Natura e finalità

La Commissione regionale per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneta, si propone i seguenti fini ed assume i seguenti compiti:

- § 1 Diventare, a livello regionale, occasione permanente di incontro, di interscambio, di stimolo e di orientamento circa la pastorale ecumenica e interreligiosa per le diocesi del Triveneto, nel pieno rispetto dell'identità e delle modalità operative di ogni Chiesa locale.
- §2 Prestare costante attenzione ai problemi del mondo connessi alla pastorale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, e farne oggetto di studio per individuare le problematiche comuni e così assistere i Vescovi e la Conferenza Episcopale Triveneta nelle loro responsabilità pastorali.
- § 3 Assicurare un momento regionale di confronto, di corresponsabilità e di orientamento fra i diversi Uffici diocesani e le diverse componenti ecclesiali operanti nella e per la pastorale ecumenica e del dialogo interreligioso.
- § 4 Mantenere aperti il dialogo e la collaborazione tra gli organismi ecclesiali della regione e quelli civili – secondo le modalità appropriate – che abbiano riferimento a problemi inerenti alla pastorale ecumenica e al dialogo interreligioso, nel rispetto di diversi ambiti e finalità.
- § 5 Promuovere, con il consenso della Conferenza Episcopale Triveneta, alcune iniziative di pastorale ecumenica e di dialogo interreligioso che, per loro natura, richiedano un ambito regionale, come, ad esempio, consultazioni e incontri con i referenti delle diverse Chiese, delle Confessioni cristiane e Religiosi.
- § 6 Verificare e valutare le iniziative programmate.
- § 7 Approvare il bilancio preventivo e consuntivo proposto dalla Presidenza.

Art. 3 – Composizione

- §1 La Commissione regionale per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso è composta da un Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale e dai Direttori degli Uffici (o dai Delegati) per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso di ciascuna diocesi della Regione ecclesiastica.
- § 2 Per lo studio di problemi particolari o per l'attuazione di attività o di rapporti specifici possono costituirsi nella Commissione alcune sotto-commissioni di settore.
- § 3 Possono essere invitati alle singole riunioni o cooptati nella Commissione, senza diritto di voto, altri esperti noti per la loro competenza nell'ambito del dialogo ecumenico ed interreligioso.

Art. 4 – Organizzazione

La Commissione regionale, presieduta dal Vescovo delegato, si organizza eleggendo, secondo le modalità indicate agli artt. 14 e 16, il Responsabile e il Segretario.

Art. 5 – Presidente

La Commissione regionale è presieduta da un Vescovo delegato eletto dalla Conferenza Episcopale Triveneta *ad quinquennium*.

Art. 6 – Compiti del Responsabile

I compiti del Responsabile della Commissione regionale – che verranno svolti in accordo con il Vescovo delegato e secondo gli orientamenti della Commissione e per i quali il Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri membri della Commissione – sono:

- § 1 Tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo delegato, e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale Triveneta e con la Segreteria della stessa.
- § 2 Convocare gli incontri di Commissione, su mandato del Vescovo delegato presidente, e presiedere i lavori in assenza del Presidente stesso.
- § 3 Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione e a quanto si riferisce alla sua attività.
- § 4 Coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 2 § 5.
- § 5: Tenere i contatti con altri organismi regionali previsti all'art. 2 §§ 3 e 4.
- § 6 Tenere i rapporti, a nome della CET, con la Commissione nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana e con il relativo Ufficio nazionale per quanto riguarda l'attività regionale.

Art. 7 – Compiti del segretario.

- § 1 Provvedere alla spedizione delle lettere di convocazione, alla stesura dei verbali approvati.
- § 2 Inviare regolarmente alla segreteria della Conferenza Episcopale Triveneta e ai membri della Commissione i verbali approvati e la documentazione prodotta dalla Commissione.
- § 3 Tenere ordinato ed aggiornato l'archivio della Commissione.

Art. 8 Presidenza: composizione e finalità.

- § 1 Il Vescovo delegato, il Responsabile e il Segretario costituiscono la presidenza della Commissione regionale.
- § 2 La Presidenza, il cui ruolo è primariamente di tipo organizzativo ed esecutivo, viene convocata in preparazione alle plenarie della Commissione per fissarne l'ordine del giorno, predisporre i lavori, adottare ogni provvedimento necessario alla vita e allo sviluppo della Commissione stessa.

- § 3 La Presidenza può essere convocata a giudizio del Presidente, d'intesa con il Responsabile, per problemi la cui soluzione riveste carattere d'urgenza.
- § 4 In assenza del Vescovo delegato presiede l'incontro il Responsabile.

Art. 9 – Convocazione della Commissione

- § 1 La Commissione viene convocata dal Responsabile, su mandato del Vescovo delegato, ordinariamente almeno tre/quattro volte all'anno, nelle forme previste dall'art. 9 § 2, e con un calendario annuale convenuto.
- § 2 L'ordine del giorno degli incontri viene formulato su proposta della Commissione o del Vescovo delegato presidente. L'ordine del giorno deve avere comunque l'approvazione della Presidenza e deve essere comunicato ai membri della Commissione con un anticipo di almeno quindici giorni (salvo casi di emergenza o di forza maggiore).
- § 3 Altre convocazioni, dovute ad esigenze particolari o a motivi d'urgenza, possono essere stabilite dalla maggioranza (metà più uno dei membri) della Commissione o dalla Presidenza o comunque sempre con il consenso del Vescovo delegato.

Art. 10 – Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è richiesta la presenza effettiva dei due terzi delle Diocesi.

Art.11 – Membri della Commissione

I membri della Commissione regionale sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa. Nel caso in cui un membro della Commissione sia assente ingiustificatamente per tre volte, in accordo con il Vescovo delegato e il Responsabile, sarà avvertito che può essere sostituito per cooptazione di un'altra persona o per presentazione di altra persona da parte del Vescovo della diocesi che rappresentava.

Art. 12 – Rapporti con la Conferenza Episcopale Triveneta

- §1 La Commissione si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneta, alla quale, tramite il Vescovo delegato, presenta problemi e istanze e dalla quale accoglie scelte e indicazioni pastorali.
- § 2 Sarà premura del Segretario di inviare regolarmente alla Segreteria della Conferenza Episcopale Triveneta sia l'ordine del giorno delle riunioni, sia i verbali approvati delle stesse, corredati da copia di tutta la documentazione prodotta dalla Commissione.

Art. 13 – Rapporti con le Diocesi

La Commissione regionale, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l'autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo al contempo ad esse tutto l'aiuto auspicato.

Art. 14 – Elezione e nomina del Responsabile

- § 1 Il Responsabile della Commissione regionale per l'Ecumenismo e il Dialogo viene nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di una terna di candidati presentati dalla Commissione stessa.
- § 2 I tre candidati da presentare alla Conferenza Episcopale Triveneta sono eletti con scrutinio segreto. Sono proposti alla CET i primi tre nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione è valida se sussistono i requisiti di cui all'art. 10.
- § 3 Hanno diritto di voto tutti i membri in carica della Commissione, compreso il Responsabile uscente.

Art. 15 – Durata del mandato del Responsabile

- § 1 Il responsabile della Commissione regionale dura in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo.
- § 2 Nel caso in cui il Responsabile debba lasciare il suo compito prima della scadenza del suo mandato per cause giustificate, deve dare comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale Triveneto. Si provvederà ad organizzare immediatamente nuove elezioni nella Commissione per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina del suo successore. Il nuovo Responsabile esercita il suo mandato fino alla scadenza del mandato triennale del Responsabile precedente, dopodiché si provvederà a nuova votazione.

Art. 16 – Elezione del Segretario e durata del suo mandato

- § 1 Il Segretario della Commissione regionale è votato a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei consensi.
- § 2 Il Segretario dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile fino a due mandati consecutivi.

Art. 17 – Votazioni

In caso di votazione ogni Diocesi ha diritto ad un voto. La decisione è presa a maggioranza semplice dei votanti, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 10.
Quando una decisione concerne l'elezione di una persona, si procede con voto segreto.

Art. 18 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche.

- § 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione regionale sono a carico degli stessi membri e, parzialmente, della Conferenza Episcopale Triveneta, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.
- § 2 L'esercizio finanziario della Commissione regionale inizia l' 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- § 3 La Commissione regionale presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa – relativo all'anno solare successivo – entro la fine del mese di ottobre.
- § 4 La Commissione regionale presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa – relativo all'anno solare precedente – entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere

corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo delegato.

- § 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

Art. 19 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa

- § 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione regionale e che interessano la Regione ecclesiastica sono rese pubbliche d'intesa con il Vescovo delegato e il Responsabile e devono di norma essere approvate dalla CET.
- § 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione regionale sono resi pubblici d'intesa con il Vescovo delegato e il Responsabile, e sono, di norma, approvati dalla CET o almeno dal suo Presidente o dal suo Segretario.
- § 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere realizzate secondo quanto indicato all'art. 18 §§ 1, 3 e 5.

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneta.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della Conferenza Episcopale Italiana e a quelle generali del Diritto canonico e del Diritto civile.

Zelarino, 12 maggio 2009